



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Servizi Demografici

Prot. Uscita del 19/01/2017

Numero: **0000097**

Classif. **F.397** area 3

Roma,



- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
  - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
  - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
  - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura  
Piazza della Repubblica, 15 **AOSTA**
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIANA **PALERMO**
  - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA **CAGLIARI**
  - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie **ROMA**
  - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA **ROMA**
  - AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO **SEDE**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALL'ANCI

Via dei Prefetti, 46

ROMA

- ALL'ANUSCA

Via dei Mille, 35E/F

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati

CASCINA (PI)

**CIRCOLARE N. 1/17**

**OGGETTO:** Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 – Attribuzione cognome materno.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1<sup>a</sup> serie speciale-Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma desumibile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all'Ordinamento dello Stato civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma, (cognome dell'adottato) cod. civ. nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Con la richiamata pronuncia e dal giorno successivo alla sua pubblicazione, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme deliberate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno.

L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato, sollecitando le opportune direttive agli uffici di stato civile per la puntuale applicazione dei principi di diritto affermati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

Il Direttore Centrale  
(D'Attilio)